



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo

ALLE PREFETTURE
E
ALLE QUESTURE
BARI
BARLETTA-ANDRIA-TRANI
BRINDISI
FOGGIA
LECCE
TARANTO

e, p.c.:

AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO
SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
SEDE

OGGETTO: Problematiche applicative concernenti la Legge Regione Puglia 13 dicembre 2013, n.43 in tema di "Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)".

Questo Ufficio è stato, in diverse occasioni, interessato in relazione all'applicazione della legge della Regione Puglia n. 43 del 13 dicembre 2013, ed in particolare sulla previsione di un'autorizzazione quinquennale concessa nel rispetto delle distanze minime tra gli esercizi di scommesse e giochi leciti dai luoghi cd. sensibili.

L'art. 7, secondo comma, stabilisce, infatti, che – fuori dai casi previsti dall'art. 110, comma 7, del TULPS - l'autorizzazione all'esercizio non è concessa nel caso di mancato rispetto della distanza minima prevista da alcuni luoghi sensibili (quali istituti scolastici, luoghi di culto, oratori) e che *"l'autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza"*. Il successivo comma 3 chiarisce che il termine dei cinque anni, per le autorizzazioni esistenti, decorre dalla data di entrata in vigore della legge (20 dicembre 2013).





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Al riguardo, si premette che la materia relativa ai giochi e alle scommesse è caratterizzata dalla coesistenza della disciplina dettata da disposizioni statali e da norme regionali, in considerazione dei diversi interessi costituzionalmente protetti che si intendono perseguire.

Infatti, pur essendo la disciplina in argomento finalizzata principalmente alla prevenzione del gioco illegale e dei connessi fenomeni criminali, nonché alla tutela delle finanze pubbliche e, quindi, rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, le Regioni possono adottare misure legislative ed amministrative che, in quanto preordinate alla prevenzione delle ludopatie, sono riconducibili alla materia della legislazione concorrente della salute pubblica.

Il Questore, pertanto, in sede di rilascio delle autorizzazioni ex art. 88 TULPS, (come rappresentato nella circolare n.557/PAS/U/003881/12001(1) del 19 marzo scorso) è chiamato a verificare la sussistenza non solo dei requisiti stabiliti dalla legislazione di polizia ma anche da altre fonti normative, compresa la disciplina regionale e locale in tema di distanze minime da luoghi "sensibili".

Per i profili concernenti l'osservanza di dette distanze, si viene, così, ad instaurare un sub-procedimento in cui il Questore, dopo aver acquisito un'autodichiarazione dall'interessato, chiede al Comune di verificarne la veridicità e deve uniformarsi all'esito della verifica in sede di provvedimento finale.

Alla luce di queste considerazioni, risulta evidente, quindi, che la l.r. n. 43 del 2013 non può essere interpretata come modificativa o integrativa delle previsioni contenute in una fonte di diritto statale, quale è il T.U. delle Leggi di PS; piuttosto, la disciplina prevista dall'art. 7 in argomento va intesa nel senso che la stessa istituisce un nuovo procedimento amministrativo, finalizzato ad accertare il rispetto delle distanze minime, i cui esiti costituiscono un vincolo per il Questore, ai fini della concessione del titolo ex art. 88 TULPS.

L'art. 7, comma 3, poi, prevede un regime transitorio che, in sostanza, permette agli esercizi già esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge regionale di continuare ad operare a prescindere dal fatto che essi rispettino o meno le distanze minime, concretizzando una clausola di salvaguardia delle posizioni "preesistenti" limitata nel tempo, per consentire agli operatori economici di regolarizzare la dislocazione delle proprie attività, disponendo di un lasso di tempo adeguato (cinque anni).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Alla scadenza dei cinque anni, gli esercizi in questione sono sottoposti integralmente alla disciplina prevista, con la conseguenza che i titolari dei locali dovranno richiedere il rilascio della nuova autorizzazione prevista dall'art. 7 della legge regionale, che potrà essere conseguita solo previo rispetto delle prescritte distanze minime.

L'eventuale diniego di detta autorizzazione, una volta comunicato al Questore dagli Enti individuati dalla legge regionale, implicherà per questa Autorità l'obbligo di revocare la licenza ex art. 88 TULPS, per violazione dei requisiti di "igiene" richiesti dall'art. 153 del Reg. Esec. del medesimo Testo Unico, i quali - secondo l'interpretazione evolutiva seguita dal Giudice Amministrativo - vengono a ricomprendere anche la prevenzione sanitaria delle ludopatie.

Si evidenzia, inoltre, che nel corso dello svolgimento di atti di sindacato parlamentare, è stata evocata la possibilità che la Regione Puglia modifichi la l.r. n. 43/2013, con segnato riguardo al regime transitorio di cui si è detto.

In considerazione di ciò, si prega il Prefetto di Bari, nell'esercizio delle prerogative di rappresentante dello Stato di cui all'art. 10 della legge n. 131/2003, di voler comunicare a questo Dipartimento le eventuali novelle alla citata legge regionale, approvate dal Consiglio Regionale. Ciò al fine di consentire a questo Dipartimento di fornire i conseguenti indirizzi alle Questure.

Si ringrazia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]
mdr